

STATUTO

ASSOCIAZIONE I PEDALALENTA APS

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - COSTITUZIONE

A norma dell'art. 36 e seguenti del Codice civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m. (in seguito denominato Codice del Terzo Settore), è costituita un'associazione non riconosciuta di promozione sociale denominata

I PEDALALENTA APS

L'utilizzo della denominazione di associazione di promozione sociale è subordinato all'iscrizione nel registro delle associazioni di promozione sociale o nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 2 – SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede in Castel Maggiore (Bo), in Via Lame n. 131.

Il cambiamento della sede sociale in ambito comunale non comporta la modifica statutaria e pertanto potrà essere adottato con verbale dell'assemblea ordinaria. Di tale variazione deve essere data tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate e alle Pubbliche Amministrazioni che detengono albi e registri a cui il sodalizio risulti iscritto.

L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II

Articolo 3 - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si ispira a principi di solidarietà, ecologia e nonviolenza.

L'Associazione si prefigge di promuovere la partecipazione dei propri soci alla vita della collettività, per attuare in particolare iniziative volte alla conoscenza del territorio, dell'ambiente, della storia e delle tradizioni locali mediante il prevalente uso della bicicletta, oltre all'organizzazione e/o partecipazione ad attività con scopi di promozione sociale.

L'Associazione non ha fini di lucro, opera per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, di solidarietà e utilità sociale e la sua struttura è democratica, mediante lo svolgimento in via principale delle attività di interesse generale delineate nel successivo art. 4 in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Articolo 4 – ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si prefigge di svolgere in via principale le seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa attraverso la realizzazione, a titolo esemplificativo, delle seguenti iniziative :

incontri nei plessi scolastici su temi riguardanti la mobilità, il cicloturismo;

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, attraverso la realizzazione, a titolo esemplificativo, delle seguenti iniziative: partecipazione a consulte ambientali;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, attraverso la realizzazione, a titolo esemplificativo, delle seguenti iniziative :

programmazione di visite a musei, partecipazione a iniziative indette da soggetti pubblici e privati per la valorizzazione e conservazione del territorio ;

- organizzazione e gestione di attività' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività' di interesse generale attraverso la realizzazione, a titolo esemplificativo, delle seguenti iniziative:

realizzazione di pieghevoli al fine di pubblicizzare l'attività e a supporto di enti e istituzioni che operano nel territorio ;

- organizzazione e gestione di attività' turistiche di interesse sociale, culturale o religioso attraverso la realizzazione, a titolo esemplificativo, delle seguenti iniziative: organizzazione di uscite in bicicletta riservate a soci ed escursioni verso soci finalizzate alla scoperta di nuove peculiarità territoriali , non necessariamente in ambito locale;

- promozione della cultura della legalità', della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata attraverso la realizzazione, a titolo esemplificativo, delle seguenti iniziative : gemellaggi con altre associazioni e località anche estere ;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività' di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso la realizzazione, a titolo esemplificativo, delle seguenti iniziative: organizzare attività per la tutela dei diritti del ciclista con azioni di sensibilizzazione e di tutela dei relativi interessi presso le istituzioni.

L'Associazione potrà svolgere attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti dai provvedimenti attuativi del Codice del Terzo Settore.

Per il raggiungimento delle finalità Associazione opererà per:

- 1) promuovere e sviluppare la cultura e la pratica di un uso abituale della bicicletta quale mezzo di trasporto semplice, economico ed ecologico;
- 2) proporre la realizzazione di strutture, provvedimenti e politiche che facilitino ed incentivino la diffusione e l'uso della bicicletta;
- 3) proporre provvedimenti per la moderazione del traffico e per la sicurezza stradale, in particolare nei riguardi di ciclisti e pedoni; avanzare proposte per la risoluzione dei problemi legati alla mobilità e per lo sviluppo del trasporto collettivo; evidenziare i danni ambientali e sociali causati dall'uso smodato del mezzo privato a motore; promuovere un'azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;
- 4) promuovere iniziative e proporre la realizzazione di strutture idonee per un ambiente, sia naturale che urbano, più pulito, più vivibile e che favorisca le relazioni sociali; promuovere un'azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;
- 5) promuovere l'uso della bicicletta anche nel tempo libero, con modalità escursionistiche, per

Ateneo
Lombardi

valorizzare gli aspetti ambientali, culturali e storici del territorio e, inoltre, come occasione di socializzazione tra le persone, organizzando in proprio, o promuovendo l'organizzazione da parte di altri enti o gruppi di soci, di manifestazioni, gite, raduni e viaggi in bicicletta e gemellaggi; studiando, pubblicando o realizzando percorsi ed itinerari cicloturistici, promuovendo altre iniziative utili per realizzare tale finalità;

6) elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili o altre strutture e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti;

7) organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione;

8) editare pubblicazioni periodiche e non, utili per realizzare le finalità dell'Associazione;

9) rifacendosi ai principi di cui all'articolo 3, cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell'ambiente e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli.

10) promuovere, organizzare, gestire attività cicloturistiche e di interesse sociale e storico-culturale.

L'Associazione inoltre potrà:

- realizzare servizi diretti ai propri soci o a quelli di associazioni collegate, in relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta;

-Stipulare convenzioni in nome e per conto di soci e di terzi appassionati della bicicletta perché possano acquistare beni o servizi a condizioni migliori

- al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, realizzare attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico;

- svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti di legge.

- assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati. Nel rispetto dei vincoli di legge.

TITOLO III - SOCI

Articolo 5 - AMMISSIONE

L'Associazione è aperta a tutte le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità, essendo esclusi criteri discriminatori sia nell'accesso che nella vita associativa, e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto. L'Associazione non può essere composta da un numero inferiore a sette persone fisiche

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato.

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro dei Soci dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa.

Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare disgiuntamente uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa: delle nuove ammissioni il Consiglio Direttivo deve essere reso edotto entro i successivi 30 (trenta) giorni.

Nel caso in cui il consigliere appositamente delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.

La consegna o l'invio della tessera è da intendersi quale comunicazione dell'avvenuta ammissione da parte dell'Associazione.

Articolo 6 – DIRITTI

Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.

A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di "Socio onorario", che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.

Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.

Hanno diritto di voto i soci di maggiore età e possono esercitare direttamente o per un massimo di 2 (due) deleghe scritte, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione fin dal momento della acquisizione della qualifica di socio a condizione che il consiglio direttivo non abbia già convocato l'assemblea.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.

I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo Statuto. Possono in particolare accedere ai libri sociali facendone richiesta ad uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

Articolo 7 – DOVERI

I soci sono tenuti:

- ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- a mantenere sempre un comportamento corretto verso l'Associazione e verso gli altri soci;
- alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza e saranno responsabili per i danni arrecati all'Associazione;
- a versare la quota associativa nell'entità e nei modi stabiliti dal Comitato Direttivo.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altre risorse di proprietà dell'Associazione.

I soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell'Associazione.

Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 8 - ESCLUSIONE

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o decesso.

Il diritto di recesso da parte del socio deve essere esercitato mediante presentazione di una lettera diretta al Presidente o al Comitato Direttivo.

L'esclusione può essere deliberata dal Comitato Direttivo, salvo l'obbligo di ratifica dell'Assemblea nella prima convocazione nei confronti del socio che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle

deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;

- non effettui il versamento del contributo associativo annuale entro il 30 (trenta) giugno dell'esercizio sociale successivo, previo sollecito, anche collettivo, al relativo versamento;
- svolga attività contraria agli interessi dell'Associazione;
- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Le deliberazioni assunte in materia di esclusione, fatta eccezione per l'esclusione derivante da morosità, devono essere debitamente motivate e comunicate ai soci destinatari mediante lettera: l'interessato ha diritto di replica e, nel caso di mancato accoglimento delle relative istanze, il diritto di essere convocato alla prima Assemblea dei soci al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

I soci recedenti o esclusi o che comunque cessino di appartenere all'Associazione, non possono in alcun caso domandare la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Alced

TITOLO IV

Articolo 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) l'Organo di controllo.

lh

Articolo 10 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'Associazione a cui sono conferite le seguenti funzioni:

- a) nel rispetto del principio di libera eleggibilità, nomina e revoca i componenti degli organi sociali, ivi incluso l'Organo di controllo;
- b) approva il bilancio di esercizio, redatto secondo il criterio di cassa o di competenza a seconda dei volumi di ricavi ed approva, nei casi previsti dalla legge o quando ne ravvisi l'opportunità, il bilancio sociale;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sull'esclusione degli associati qualora le persone interessate dal provvedimento di esclusione adottato dall'Organo amministrativo lo impugnino davanti all'Assemblea stessa;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto nella forma di assemblea straordinaria;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari che possono prevedere il diritto di partecipare anche attraverso modalità telematiche, a condizione che sia possibile identificare il partecipante;
- g) delibera lo scioglimento, la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione nella forma di assemblea straordinaria;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, per verificare le attività svolte, approvare il bilancio sociale da redigere nei casi previsti dalla Legge nonché la programmazione di massima delle future attività.

All'assemblea vengono convocati tutti i soci, ivi inclusi i minorenni che saranno accompagnati dall'esercente la patria potestà che eserciterà il diritto di voto in loro rappresentanza ma che non potrà beneficiare dell'elettorato passivo a meno che non assuma direttamente la qualifica di socio. Hanno diritto di voto i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria e straordinaria dal Presidente mediante comunicazione scritta, anche tramite posta elettronica o altri strumenti di comunicazione, a tutti i soci almeno 15 (quindici) giorni prima; la convocazione può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo, dall'Organo di controllo, qualora eletto, o dal 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale, o per delega, di almeno la metà più uno degli associati e in seconda convocazione, da indirsi in giornata diversa, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con almeno i $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in seconda convocazione, da indirsi in giornata diversa, con la presenza personale o per delega, di almeno $\frac{1}{3}$ dei soci aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ dei presenti.

Qualora in seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo è possibile indire una ulteriore convocazione a distanza di almeno 15 giorni dalla seconda convocazione nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata con voto favorevole dei $\frac{9}{10}$ dei presenti.

Articolo 11 – FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea prima di iniziare deve nominare un proprio Presidente, diverso da quello dell'Associazione. Esso ha il compito di: leggere l'ordine del giorno in apertura di Assemblea, accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti, mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l'ordine del giorno, controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario, dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea.

Segretario dell'Assemblea di norma è il Segretario dell'Associazione, in caso di sua vacanza, l'Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l'incarico ad un socio.

Le riunioni dell'Assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un Libro Verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'Assemblea.

Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo. Inoltre, un estratto del verbale, delle deliberazioni, del bilancio e dei rendiconti deve essere comunicati ai soci mediante i propri canali mediatici.

Articolo 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, Organo Amministrativo, è costituito da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) membri, sempre in numero dispari, scelti tra i soci dall'Assemblea generale, che restano in carica tre anni, e sono rieleggibili.

In caso di recesso anticipato o altre cause, saranno sostituiti dai soci che, nell'ultima Assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio provvede a convocare l'Assemblea entro venti giorni qualora il numero di componenti il Consiglio sia inferiore a cinque o nel caso in cui decada

oltre la metà dei membri. In caso contrario l'elezione dei componenti vacanti sarà indetta alla prima assemblea utile.

Può essere dichiarato decaduto qualsiasi componente del Consiglio Direttivo qualora effettui tre assenze consecutive ingiustificate.

Il Consiglio Direttivo, nella riunione immediatamente successiva designa nel suo ambito il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo di regola almeno ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta, tramite comunicazione scritta, anche tramite posta elettronica o altri strumenti di comunicazione almeno 15 giorni prima.

Il Consiglio può deliberare, anche in via telematica, solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'Associazione.

È in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione i quali dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote associative per l'anno sociale seguente, differenziate tra soci ordinari ed altre categorie di soci che il Consiglio Direttivo stesso può individuare per particolari scopi promozionali (soci sostenitori) così come approva il bilancio di esercizio ed eventualmente il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione da parte dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di nominare ogni anno fino a 10 (dieci) soci onorari, per particolari meriti.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono l'attività gratuitamente salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 13 – PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza è sostituito dal Vicepresidente. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci.

In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'Associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Il Presidente eletto dal Consiglio Direttivo dura in carica per 3 (tre) anni ed è rieleggibile per due mandati.

Articolo 14 - SEGRETARIO

Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle Assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 15 – TESORIERE

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio

Direttivo, ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione in concerto e/o disgiuntamente con il Presidente; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio di esercizio consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei soci.

Articolo 16 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea dei soci nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, per l'espletamento delle funzioni indicate dal Codice del Terzo Settore nei casi previsti dalla legge o qualora l'Assemblea dei soci lo ritenga opportuno e a cui può essere eventualmente conferita anche la funzione di revisione legale nel caso sussistano i requisiti professionali richiesti.

Articolo 17 – GRATUITA' DELLE CARICHE

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi per spese sostenute in nome e per conto dell'associazione, fatta eccezione per i componenti l'Organo di controllo e l'eventuale revisore legale. –

TITOLO V

Articolo 18 – IL PATRIMONIO

Il Patrimonio Sociale è indivisibile ed è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili comunque appartenenti all'Associazione, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale dello stesso.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli, Istituzioni, nazionali o esteri;
- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di Istituzioni o di Enti Pubblici, nazionali o esteri;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività di interesse generale e dalle attività diverse, secondo i limiti definiti nell'art. 4 del presente Statuto;
- le raccolte fondi;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

Articolo 19 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio e termina rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro 60 (sessanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria annuale.

Il bilancio consuntivo o rendiconto economico/finanziario deve restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Il rendiconto economico/finanziario o il bilancio deve essere formulato e depositato secondo le previsioni dell'art. 13 del D.Lgs. n. 117/17.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e, nel caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, dovrà essere menzionato il carattere secondario e strumentale delle stesse.

È vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o

capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

È comunque vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

TITOLO VI

Articolo 20 – REVISIONE DELLO STATUTO

Le proposte di revisione dello Statuto debbono essere espressamente indicate nell'ordine del giorno e non possono, in nessun caso, essere comprese nella voce "varie ed eventuali", ovvero oggetto di mozione d'ordine. Eventuali modifiche del presente Statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea straordinaria che sarà validamente costituita in prima convocazione con almeno i $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e in seconda convocazione, non nella medesima giornata, con la presenza personale o per delega di almeno $\frac{1}{3}$ dei soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ dei presenti.

Qualora in seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo è possibile indire una ulteriore convocazione a distanza di almeno 15 giorni dalla seconda convocazione nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata con voto favorevole dei $\frac{9}{10}$ dei presenti.

Articolo 21 – SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore.

TITOLO VII

Articolo 22 – DISPOSIZIONI FINALI



Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile, dalla normativa vigente e dalle norme del Codice del Terzo Settore.

Approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci I Pedalenta APS

Castel Maggiore 15/10/2020

Segretaria

Presidente

...che la destinazione o la destinazione non siano
...dalla legge
...la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve
...fondazioni, associazioni, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri
...ogni società anche nel caso di ricorso o di ogni altro ipotesi di scioglimento
...del rapporto associativo
...avanzi di gestione e di patrimonio destinati al perfezionamento degli scopi sociali

TITOLO VI

Articolo 20 - REVISIONE DELLO STATTO

La proposta di revisione dello Statto deve essere espressa in un atto dell'organo del socio
...non possono in nessun caso essere comprese nella loro carica ed eventuali avanzi di
...revisione di ordine. L'entità dell'utile del presente Statto dovranno essere definite dal
...ordinamento che sarà validamente costituito in prima convocazione con almeno 1/3 del socio
...il voto favorevole della maggioranza del presente e in seconda convocazione non
...con la presenza personale o per delega di almeno 1/3 del socio in un solo
...il voto favorevole di almeno 2/3 del presente.
...non essere revocato. Il giorno festivo o possibile di
...in un'unica convocazione a distanza di almeno 15 giorni dalla seconda convocazione nella quale la
...della assemblea in merito a un'ipotesi statutaria sarà valida qualunque numero del socio
...presente con il voto favorevole del 9/10 del presente.

Articolo 21 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale con il voto favorevole di
...dell'assemblea
...il patrimonio residuo e devoluto, previo parere positivo
...del D.Lgs. n. 117/2001 e salva la sua destinazione imposta
...dalla legge del 19/11/1975 art. 10 comma 2



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 1

Espresso il voto dell'atto
Emissione del documento
3

...nel presente Statto
...Codice del Commercio
...Stefano Maiardi

21 OTT 2020

Si confermo

20/10/2020

Stefano Maiardi